



CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO SPECIALIZZATO IN IVIDEOPRODUZIONI GIORNALISTICHE AL FINE DI REALIZZARE UNA WEB TV

CIG Z803A13983

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di attivazione di una WebTv, con produzione da parte di un operatore specializzato, di servizi giornalistici e la copertura di eventi legati al CAI, con interviste, recensioni, brevi documenti filmati.

Art. 2 - Condizioni generali

Per l'espletamento del servizio la società aggiudicataria dovrà disporre di una dotazione organica, con la specificazione delle professionalità dei collaboratori aventi una consistenza tale da assicurarne, in modo continuativo e tempestivo nei casi d'urgenza, un'alta qualità delle prestazioni.

I testi, foto e video prodotti per l'espletamento del servizio in oggetto rimarranno acquisiti dal Club Alpino Italiano.

Il rapporto contrattuale avrà durata di 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 12 mesi alle medesime condizioni, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata da parte del Club Alpino Italiano nei casi descritti all'art. 4.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario l'organizzazione e l'espletamento di tutte le attività sotto specificate:

- ideazione di un format per la WebTv;
- creazione di una sigla utile ad annunciare i servizi video: questa sigla, di pochi secondi, servirà a connotare la WebTv del CAI;
- realizzazione di servizi giornalistici televisivi (nella quantità sotto indicata); per "servizio giornalistico" si intende un video con testo speakerato della durata da 1':30" a 5' (quest'ultima durata, ad esempio, per interviste);
- produzione di servizi giornalistici in completa autonomia, realizzando le riprese, il testo, il montaggio e l'animazione motion graphics per i sottopancia o altre indicazioni utili;



- produzione dei servizi giornalistici in accordo e sotto la supervisione del CAI, che deciderà contenuti e forma degli stessi.

Nel periodo di durata annuale del rapporto contrattuale sono previsti n. 25 servizi video giornalistici (con un minimo di due al mese) e n.5 pacchetti (composti ciascuno dai 3 ai 5 servizi realizzati per ciascun evento) per la copertura di n.5 singoli eventi e/o trasferte istituzionali. Di seguito sono elencati alcuni tra gli eventi per i quali sarà richiesta la realizzazione dei servizi giornalistici:

- Trento Film Festival;
- Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano;
- Eventuale Congresso del Club Alpino Italiano;
- Salone del Libro di Torino;
- Sondrio Film Festival.

Tutti gli oneri per l'esecuzione dei servizi, incluse le spese per la trasferta, sono a carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo offerto in fase di gara.

Al raggiungimento dei quantitativi indicati, potranno essere rimborsate ulteriori spese di viaggio, vitto e alloggio per missioni e attività da svolgersi, preventivamente quantificate e autorizzate dalla Stazione appaltante nei limiti del proprio regolamento interno.

Art. 4 – Obblighi dell'operatore economico e cessione dei diritti

L'operatore economico deve garantire che i video realizzati siano originali, inediti e comprensivi di tutti i diritti di utilizzazione, ivi comprese le liberatorie relative alle immagini, i diritti sulle eventuali musiche e su ogni altro materiale inserito all'interno del servizio, in modo tale che questo sia liberamente disponibile per la diffusione, in Italia e all'estero, su qualunque canale. In particolare, i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle musiche andranno acquistati a tempo indeterminato.

L'onere di acquisizione di eventuali diritti per la realizzazione dei servizi oggetto della WebTv è di esclusiva competenza dell'operatore economico.

L'operatore economico si impegna affinché i servizi non siano lesivi della reputazione e dell'immagine di nessuno dei soggetti ritratti e delle parti coinvolte, a partire dal CAI.

L'operatore economico dovrà consegnare anche i file audio delle interviste realizzate (in formato mp3).

L'operatore economico è consapevole che la consegna al CAI dei servizi video-giornalistici implica la totale cessione dei relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico (segnalando l'eventuale presenza di materiali con licenza temporanea). I servizi resteranno di proprietà del CAI.

Art. 5 – Clausola risolutiva

Il CAI potrà risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'appaltatore dandone semplice comunicazione all'appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora si verificasse uno dei seguenti casi:

- inadempimenti previsti ai precedenti articoli, che si ripetano per un numero di volte superiore a tre/anno, ovvero, un solo ritardo superiore ai 10 giorni;
- accertamento della mancanza o perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui mancanza o perdita comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- violazione delle norme del Codice Etico della Stazione Appaltante;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La risoluzione sarà comunicata con un preavviso di trenta giorni e senza il riconoscimento di alcuna indennità, risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, per il venir meno del rapporto fiduciario e per la mancata effettuazione delle prestazioni richieste.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso l'appaltatore Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine si impegna:



- a comunicare al CAI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a riportare nelle fatture, da emettere con periodicità mensile, il codice identificativo di gara (CIG) Z803A13983;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori per il servizio e a trasmettere gli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata.

Art. 7 – Codice etico

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e s.m.i., l'appaltatore s'impegna, nei rapporti con CAI ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale di CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito www.cai.it al seguente link https://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/12/Codice_comportamento_CAI.pdf accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che l'appaltatore dichiara di ben conoscere.

La violazione da parte dell'appaltatore delle norme contenute nel predetto Codice Etico costituisce inadempimento grave alle obbligazioni del presente disciplinare; in caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile a responsabilità dell'appaltatore sarà facoltà di CAI risolvere, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, il presente accordo con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo quanto sopra, resta inteso che l'appaltatore s'impegna a manlevare e tenere indenne il CAI da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta che possa essere avanzata da terzi in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

Art. 8– Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità dello stesso. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei e informatici. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal capo III del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente Generale, sig. Antonio Montani.

Art. 9 - Foro competente

Per qualunque controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 10 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.